

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BRUSASCO
(Provincia di Torino)

CAP. 10020

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

.....

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI**

.....

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 29/11/2001

I N D I C E

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici
- Art. 3 Campo di applicazione

CAPO II BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 4 Benefici ordinari e straordinari - Procedura
- Art. 5 Manifestazioni
- Art. 6 Associazioni sportive
- Art. 7 Enti ed associazioni religiose
- Art. 8 Esenzioni in materia di tributi locali

CAPO III BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

- Art. 9 Campo di applicazione

CAPO IV BENEFICI ASSISTENZIALI

- Art. 10 Enti ed associazioni
- Art. 11 Soggetti in condizione di bisogno

CAPO V PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

- Art. 12 Patrocinio comunale
- Art. 13 Concessione in uso di beni comunali

CAPO VI ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

- Art. 14 Istituzione albo
- Art. 15 Struttura dell'albo
- Art. 16 RegISTRAZIONI
- Art. 17 Gestione e aggiornamento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

C A P O I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune di Brusasco, secondo quanto previsto dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
2. Il Comune di Brusasco favorisce l'attività degli enti ed associazioni operanti sul proprio territorio, nell'ambito della piena autonomia degli stessi. Il Comune di Brusasco adotta il principio che gli enti e le associazioni stesse debbano tendere all'autosufficienza di gestione e che il sostegno comunale non possa, di norma, costituire la fonte principale di finanziamento.

Art. 2

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Brusasco od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.
3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - CULTURA,
 - PUBBLICA ISTRUZIONE,
 - SPORT,
 - ATTIVITA' RICREATIVE,
 - POLITICHE GIOVANILI
 - ATTIVITÀ ECONOMICHE,
 - ASSISTENZA,
 - SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

C A P O I I

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4

Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) - l'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali del Comune come risultano dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti, compatibilmente con le somme stanziare in sede di bilancio di previsione;
 - b) - gli interessati inoltrino all'Amministrazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata da un documento illustrativo delle attività da svolgere, degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguibili, con l'indicazione di eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I benefici ordinari costituiti da contributi finanziari saranno erogati, di norma, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.
4. Le richieste che perverranno successivamente alla data di scadenza potranno essere valutate solo se dovute ad esigenze non prevedibili, comprovate e documentate.

Art. 5

Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno *trenta* giorni prima della data fissata per l'effettuazione.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore al **25%** dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente a manifestazione avvenuta: è facoltà del Comune richiedere documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 6

Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore delle varie fasce d'età sul territorio comunale.
2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

Art. 7

Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4, possono essere elargiti contributi diretti alla conservazione dei luoghi aperti al culto e di strutture annesse.
2. Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 3, è inoltre possibile l'erogazione di contributi ad enti che svolgano sul territorio comunale attività socio-educative.

Art. 8

Esenzioni in materia di tributi locali

1. Il Comune, in sede di formazione del bilancio di previsione, può deliberare nei confronti delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi e dai connessi adempimenti (D.Lgs. n.° 460 del 4/12/1997).
2. Le ONLUS che beneficiano delle riduzioni o delle esenzioni di cui al comma 1, sono iscritte all'Albo istituito ai sensi del successivo capo VI.

C A P O III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 9

Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:
 - a) - Consigli di Istituto, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni didattiche e per attività scolastiche ritenute di particolare interesse dell'Amministrazione Comunale;
 - b) - Scuole materne. I contributi raggugliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;

C A P O IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 10

Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici, privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 4.
3. I contributi saranno assegnati, tenendo conto:
 - a) - della condizione dei soggetti beneficiari, (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extra comunitari, tossicodipendenti ecc.);
 - b) - della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) - dei risultati conseguiti.

Art. 11

Soggetti in condizione di bisogno

Ad esclusione dei provvedimenti di esenzione ticket, *ogni altra forma di beneficio assistenziale* è di competenza del C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di cui il Comune di Brusasco è membro.

C A P O V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 12

Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso, previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: **CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRUSASCO.**

Art. 13

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

C A P O V I

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 14 Istituzione albo

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 15 Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 16 Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 17 Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.